

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Nn. 633 e 873-A

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORE COVI)

Comunicata alla Presidenza il 30 luglio 1993

E

TESTO DEGLI ARTICOLI

approvati, in sede redigente, dalla Commissione stessa, il 22 luglio 1993

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Nuove disposizioni in materia di arbitrato e disciplina
dell'arbitrato internazionale (n. 633)

**d'iniziativa dei senatori COVI, GUALTIERI, GIUNTA, MACCANICO,
FERRARA SALUTE, GARRAFFA, DIPAOLA e STEFANELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 SETTEMBRE 1992

CON ANNESSO TESTO DEL

DISEGNO DI LEGGE

Conciliazione ed arbitrato in materia di lavoro (n. 873)

d'iniziativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 OTTOBRE 1992

assorbito nel disegno di legge n. 633

INDICE

Relazione	Pag.	3
Pareri:		
- della 1 ^a Commissione permanente	»	11
- della 11 ^a Commissione permanente	»	12
Disegno di legge n. 633, d'iniziativa dei senatori Covi ed atri e testo degli articoli approvati dalla Commissione	»	15
Disegno di legge n. 873, d'iniziativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro	»	35

ONOREVOLI SENATORI. - Nel proporre al voto dell'Assemblea il disegno di legge recante: «Nuove disposizioni in materia di arbitrato e disciplina dell'arbitrato internazionale», discusso ed approvato in sede redigente dalla Commissione giustizia, appare opportuno premettere poche parole in ordine alla storia del provvedimento.

Nel corso della X legislatura il Ministro di grazia e giustizia, professor Giuliano Vassalli, presentava al Senato il 10 aprile 1989 un disegno di legge (atto Senato n. 1686) recante il medesimo titolo suindicato, dando conto della giustificazione di fondo dello stesso disegno di legge con le seguenti indicazioni: «È noto che la riforma dell'arbitrato attuata con la legge 9 febbraio 1983, n. 28, nello stabilire che il lodo ha efficacia vincolante tra le parti dalla data della sua sottoscrizione, ha fissato come punto qualificante della riforma stessa quello secondo cui, ferma l'efficacia vincolante della pronuncia sin dalla sua comunicazione, l'*ex-quetur* pretorile attribuisce al lodo il *quid pluris* necessario per la esecuzione coattiva.

L'innovazione, però, pur accolta nella dottrina e nella pratica con sostanziale favore, non è stata portata alle conseguenze di cui già poteva essere capace.

Il legislatore del 1983, infatti, non ha curato appieno il coordinamento di tale principio innovatore con altre norme del codice. Sono rimaste immutate due disposizioni dell'articolo 825 del codice di procedura civile, e precisamente quelle prevenienti che il termine per il deposito del lodo "ha carattere perentorio" (termine sia pure elevato da cinque giorni ad un anno) e che "il decreto del pretore conferisce al lodo efficacia di sentenza". È rimasta, inoltre, immutata la disposizione dell'articolo 828 del codice, secondo cui l'"impugnazione si propone davanti al giudice del luogo in cui la sentenza è depositata".

Il principale obiettivo della riforma che ora si intende promuovere, e che tiene

conto in larga misura di una proposta elaborata dalla Associazione italiana per l'arbitrato e recentemente sottoposta all'attenzione del Ministro guardasigilli, è quello di affermare la piena valenza del nuovo principio, superando così le incertezze e le difformità di interpretazione che si sono moltiplicate attorno al significato ed alla concreta portata dell'espressione "efficacia vincolante".

Strettamente connessa al perseguimento di tale obiettivo si mostra, altresì, l'opera di attenta revisione delle disposizioni del codice, al fine di coordinare le modifiche introdotte dalla riforma del 1983 con il restante tessuto normativo».

Tale disegno di legge veniva assegnato alla 2ª Commissione in sede redigente; posto all'ordine del giorno, veniva svolta la relazione dal Presidente, senatore Covi, nella seduta della Commissione del 17 ottobre 1991, mentre nella successiva seduta del 28 novembre 1991 si esauriva la discussione generale con le repliche del relatore e del Governo e l'istituzione di un comitato ristretto per l'esame puntuale del testo, che non poteva essere concluso prima dello scioglimento del Parlamento e della fine della legislatura.

Nell'attuale legislatura il Gruppo parlamentare repubblicano ha ritenuto che il disegno di legge meritasse di essere riproposto sia pure con alcune modifiche e lo ha comunicato alla Presidenza il 23 settembre 1992 (atto Senato n. 633).

In via generale, merita di essere posto in evidenza che il disegno di legge, oltre a rispondere allo scopo di fondo indicato nella relazione del Governo al disegno di legge presentato nella X legislatura, si prefigge il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- 1) rispondere all'esigenza - assai sentita soprattutto nell'ambito degli operatori economici tra i quali più frequente è il ricorso all'arbitrato - che la volontà espres-

sa dalle parti, una volta che esse abbiano convenuto di ricorrere ad arbitri, possa godere del massimo di resistenza rispetto a possibili eccezioni che la vanifichino; nel senso cioè che sia garantita la massima efficacia al mezzo scelto dall'autonomia contrattuale per arrivare alla conclusione della procedura e alla decisione della controversia, senza interferenze esterne che possano turbare l'iter procedimentale, e che sia attribuito alla decisione finale il massimo di efficacia vincolante;

2) regolare l'arbitrato internazionale secondo la definizione che di seguito vedremo, esigenza anche questa meritevole di essere accolta dato l'enorme sviluppo degli scambi internazionali e dei rapporti contrattuali che da essi derivano;

3) adeguare la legislazione nazionale agli obblighi derivanti da convenzioni internazionali già oggetto di ratifica, in particolare da quella di New York del 10 giugno 1958, in ordine al riconoscimento ed all'esecuzione dei lodi arbitrali stranieri, ratificata ai sensi della legge n. 62 del 1968.

Per il raggiungimento di tali fini il disegno di legge interviene novellando in tutto o in parte quasi tutti gli articoli del codice di procedura civile di cui al titolo VIII del libro quarto (dell'arbitrato). Viene poi aggiunto al medesimo titolo VIII un capo *V-bis* composto dai nuovi articoli da 831-bis a 831-octies e un capo *V-ter* composto dagli articoli 831-nonies e 831-decies, con abrogazione dell'articolo 800 del codice di procedura civile e dell'articolo 196 delle disposizioni di attuazione dello stesso codice. Seguono alcune norme circa gli effetti della domanda arbitrale sulla prescrizione e in materia di trascrizione della domanda e del lodo arbitrale.

La normativa proposta, come già sottolineato dalla relazione ministeriale al disegno di legge presentato nella X legislatura, tiene conto in larga misura di un testo elaborato dall'Associazione italiana per l'arbitrato, pur modificato in alcuni punti che, peraltro, in un convegno tenutosi nel maggio 1989 promosso congiuntamente dall'Associazione italiana per l'arbitrato e

dall'Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile, ottenne un sostanziale apprezzamento pur con qualche polemica di un certo rilievo tra diverse scuole dottrinali e qualche osservazione su aspetti particolari della normativa.

Successivamente, è stato presentato un altro disegno di legge, d'iniziativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (atto Senato n. 873) dal titolo «Conciliazione ed arbitrato in materia di lavoro», che pure, stante la connessione della normativa proposta con quella di cui al disegno di legge n. 633, veniva assegnato alla 2° commissione che ne ha fatto trattazione congiunta.

Questo testo legislativo propone in sostanza due diversi interventi; il primo riguarda la previsione del tentativo obbligatorio di conciliazione nell'ambito sindacale, con evidente intento riduttivo delle controversie giudiziarie; il secondo prevede la possibilità di deferire ad arbitri anche di equità le controversie relative all'interpretazione e applicazione dei contratti ed accordi collettivi.

Sono sorti parecchi dubbi sulla normativa proposta nel disegno di legge n. 873, oggetto di critiche di notevole peso anche della Commissione lavoro e previdenza sociale. Anzitutto si ritiene che lo scopo riduttivo difficilmente possa essere raggiunto, mentre l'obbligatorietà del ricorso al tentativo di conciliazione in sede sindacale possa costituire, nella maggioranza dei casi, un inutile appesantimento nella fase iniziale della controversia ed una remora all'avvio dell'azione giudiziaria, che in ogni caso costituisce un diritto alienabile. Per quanto riguarda l'arbitrato sono stati avanzati dubbi soprattutto in ordine all'ipotesi del giudizio secondo equità in relazione alla natura dei diritti nascenti dal rapporto di lavoro regolato da una normativa che, sia che derivi dalla legge sia che si fondi sui contratti collettivi, è sempre caratterizzata da elementi di rigidità e sotto molti aspetti inderogabili.

La normativa proposta è stata quindi ritenuta assorbita dal disegno di legge n. 633 che nel testo approvato in Commis-

sione, all'articolo 3, sostitutivo dell'articolo 808 (clausola compromissoria) del codice di procedura civile, lascia sostanzialmente inalterata l'attuale disposizione che prevede la compromettibilità in arbitri delle controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile solo se essa sia prevista nei contratti e accordi collettivi di lavoro, sancendo la nullità in caso di pregiudizio della facoltà delle parti di adire l'autorità giudiziaria, e nel caso la clausola compromissoria autorizzi gli arbitri a pronunciare secondo equità.

* * *

Veniamo ora all'esame dei singoli articoli del testo approvato dalla Commissione giustizia in sede redigente, a seguito del deferimento a tale sede dalla sede referente in conseguenza di deliberazione assunta all'unanimità dai gruppi politici con l'assenso del Governo:

Articolo 1. - (Provvedimento di accoglimento) - Prevede l'aggiunta di un ultimo comma all'articolo 669-octies del codice di procedura civile in tema di procedimenti cautelari di cui alla generale nuova normativa introdotta con la legge 26 novembre 1990, n. 353. Il comma aggiunto regola l'attività che la parte - che ha visto accolta la propria istanza di provvedimento cautelare quando la controversia di merito sia oggetto di compromesso o di clausola compromissoria - deve effettuare, notificando cioè all'altra parte un atto nel quale dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale. Tale atto, che deve essere notificato nel termine previsto dai commi precedenti dello stesso articolo (termine perentorio non superiore a trenta giorni), è atto che deve contenere la domanda e la nomina degli arbitri, per quanto spetti sotto quest'ultimo profilo, alla parte notificante.

Articoli 2. - (Forma del compromesso) e 3. - (Clausola compromissoria) - Con l'articolo 2 viene inserito, dopo il primo comma dell'articolo 807 del codice di procedura civile in tema di forma del compromesso, un nuovo comma che riconosce, nell'uso

del telegrafo o della telescrivente per esprimere la volontà compromissoria delle parti, il rispetto della forma scritta. L'inserimento di tale comma ha comportato la modifica del secondo periodo del primo comma dell'articolo 808 del codice di procedura civile, che pertanto sancisce che la clausola compromissoria deve risultare da atto avente la forma richiesta per il compromesso ai sensi dell'articolo 807, commi primo e secondo.

Nel primo comma dell'articolo 808, inoltre, si innova positivamente prevedendo che la clausola compromissoria possa essere contenuta anche in atto separato dal contratto, atto separato che può essere anche coevo al contratto e non solo successivo così come si afferma nella norma vigente.

La modificazione apportata al secondo comma dell'articolo 808 è puramente formale essendo state introdotte nel secondo periodo le parole «di lavoro» dopo le parole «in contratti o accordi collettivi o in contratti individuali».

Di rilievo sono, infine, le modifiche del terzo comma. La norma attuale, che concerne l'impugnazione del lodo per violazione di contratti collettivi di lavoro, viene trasferita all'articolo 829, che regola le cause di nullità, e la nuova formulazione del terzo comma contiene una norma in parte specificativa in parte innovativa: si è ritenuto opportuno enunciare inequivocabilmente l'autonomia della clausola compromissoria rispetto al contratto al quale si riferisce e nel contempo stabilire che l'abilitazione richiesta per la stipulazione della clausola compromissoria è la stessa che si richiede per la stipulazione del contratto.

Articolo 4. - (Numero e modo di nomina degli arbitri) - La nuova formulazione del terzo comma dell'articolo 809 del codice ha il principale scopo di salvaguardare la volontà delle parti, contenuta nella convenzione arbitrale, di sottoporre ad arbitri la lite, evitandosi la nullità della convenzione nei casi di mancato rispetto delle disposizioni del primo e del secondo comma dell'articolo in questione.

Con il nuovo terzo comma dell'articolo 809 si prevede infatti l'integrazione del contenuto del patto compromissorio con l'applicazione del procedimento di nomina degli arbitri previsto, per il difetto di designazione, dal successivo articolo 810.

Articolo 5. - (Nomina degli arbitri) - Si modifica il secondo comma dell'articolo 810, con la previsione che il procedimento di nomina degli arbitri sia affidato al presidente del tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato se questa è stata indicata. Si è infatti ritenuta corrispondente all'interesse delle parti e del procedimento l'indicazione della sede ove l'arbitrato deve svolgersi; ciò soprattutto ai fini della determinazione della competenza. Nel successivo articolo 8 che modifica l'articolo 816, è infatti disposto innovativamente che le parti determinino la sede dell'arbitrato nel territorio della Repubblica e che, in difetto, provvedano gli arbitri nella loro prima riunione.

Articolo 6. - (Accettazione e obblighi degli arbitri) - L'articolo sostituisce l'articolo 813 del codice, aggiungendo un terzo comma, in tema di sostituzione di arbitri. Si è constatato che secondo la disciplina vigente non vi è rimedio all'ipotesi nella quale un arbitro, dopo l'accettazione, si astenga da qualsiasi attività e renda così praticamente inattuabile lo svolgimento del procedimento. Si è costruito pertanto un mezzo per giungere, d'accordo tra le parti o ad opera del giudice, alla dichiarazione di decadenza dell'arbitro inattivo ed alla sua sostituzione.

Articolo 7. - (Ricusazione degli arbitri) - L'innovazione che si intende apportare al secondo comma dell'articolo 815 consiste nella previsione del procedimento di ricusazione anche quando la conoscenza della relativa causa sopravvenga nel corso del procedimento; naturalmente la ricusazione va proposta in tal caso entro 10 giorni dalla conoscenza di tale causa.

Articolo 8. - (Svolgimento del procedimento) - Prevede, come si è già evidenziato commentando l'articolo 5, l'indicazione della sede dell'arbitrato nel compromesso.

Articolo 9. - (Eccezione di incompetenza) - Si sostituisce nell'articolo 816, come già con l'articolo 6 modificativo dell'articolo 813, la parola «sentenza» con la parola «lodo».

Articolo 10. - (Questioni incidentali) - La norma non ha subito modifiche rispetto a quella portata dall'originario disegno di legge. Essa comporta la modifica dell'articolo 819 secondo i principi già indicati nella relazione al disegno di legge e che qui si ripetono per chiarezza. Anzitutto si elimina il riferimento all'articolo 806 relativamente alle questioni che non possono essere decise dagli arbitri, in base alla considerazione che l'articolo 806 del codice non esaurisce tutta la gamma di controversie che non possono essere oggetto di giudizio arbitrale, dato che la legislazione successiva alla vigente codificazione ne ha introdotte altre (si consideri, ad esempio, l'articolo 54 della legge n. 392 del 1978 che esclude che possano essere oggetto di compromesso le controversie concernenti la determinazione dell'equo canone).

Inoltre, al più generico ed atecnico requisito della «rilevanza» della questione incidentale insorta nel giudizio in corso davanti agli arbitri, si è preferito il riferimento al concetto proprio di «dipendenza» mutuando l'espressione usata nell'articolo 295 del codice; si sopprime poi la previsione secondo la quale gli arbitri dispongono che le parti proponano domanda davanti al giudice competente, non potendosi escludere che un tale giudizio sia già pendente.

Nel secondo comma si precisa che, fuori dei casi di controversie sottratte per legge alla competenza arbitrale, gli arbitri decidono ogni altra questione che può presentarsi nel corso del giudizio.

Da ultimo va rilevato che nella pratica risulta del tutto insufficiente il termine di venti giorni per la pronuncia del lodo dopo la sospensione per accertamento incidentale, previsto nel secondo comma dell'attuale articolo, e pertanto il termine viene prolungato a sessanta giorni.

Articolo 11. - (Connessione) - Anche per l'articolo 11, che non ha subito modificazio-

ni, si riportano le considerazioni della relazione al disegno di legge. L'introduzione dell'articolo 819-bis completa la riforma dei rapporti tra giudizio arbitrale e giudizio davanti al giudice ordinario, risolvendo una questione di grande importanza. La giurisprudenza, seguendo una linea tradizionalmente restrittiva nei confronti dell'arbitrato, ha costantemente affermato che in ogni caso di connessione tra la controversia portata al giudizio degli arbitri ed una controversia proposta dinanzi al giudice ordinario la competenza di questo dovesse prevalere.

Benchè fosse stato evidenziato come spesso la proposizione di una domanda dinanzi alla giurisdizione ordinaria costituisca comportamento defatigatorio e di dubbia correttezza, posto in essere per sottrarsi al giudizio arbitrale od alla esecutorietà della pronuncia arbitrale, l'affermazione di principio è rimasta ferma. Nell'ambito di una riforma dell'arbitrato, che vuole salvaguardare il più possibile la volontà compromissoria delle parti, si ritiene, quindi, di introdurre la regola opposta a quella costruita dalla giurisprudenza, sancendo che la competenza arbitrale non è esclusa dalla connessione con controversie pendenti dinanzi al giudice ordinario.

Articolo 12. - (Mancata comparizione dei testimoni) - Una norma di notevole rilievo è quella contenuta nel nuovo articolo 819-ter, che intende rispondere all'esigenza assai sentita di avere a disposizione un mezzo che consenta di interrogare i testimoni quando essi non intendano comparire spontaneamente.

Esclusa una prima proposta che prevedeva la delega da parte degli arbitri al pretore per l'audizione dei testi, respinta dal Governo perchè si è ritenuto che la crisi della giustizia civile è tale da non consentire che il giudice togato svolga attività per rendere più efficiente lo strumento arbitrale, si è adottata la soluzione che prevede il ricorso al presidente del tribunale, competente in relazione alla sede dell'arbitrato, per ottenere ordine di accompagnamento dei testimoni. Si rinvia alla norma per i particolari tecnici della relativa procedura, mentre il

relatore si limita a porre in rilievo la norma innovatrice contenuta nel terzo comma dell'articolo 819-ter, e cioè la possibilità della richiesta al testimone di fornire risposte per iscritto, motivata da esperienze in proposito maturate in Francia.

Articolo 13. - (Termini per la decisione) - Da porre in rilievo è l'ampliamento dei termini, previsti sia nel primo che nel secondo comma dell'articolo 820 per la pronuncia della decisione da novanta a centottanta giorni, rispondendo così ad un'esigenza della pratica, che ha sempre dimostrato l'insufficienza dei termini oggi vigenti.

Da segnalare è pure la previsione del lodo non definitivo, poi ripresa all'articolo 19 in tema di mezzi di impugnazione.

Articoli 14. - (Rilevanza del decorso del termine) e 15. - (Norme per la deliberazione). - Apportano esclusivamente modificazioni lessicali agli articoli 821 e 822, sostituendo nel primo la parola «lodo» alla parola «sentenza», e nella rubrica del secondo la parola «deliberazione» alla parola «pronuncia».

Articolo 16. - (Deliberazione e requisiti del lodo) - Pone una norma assai innovativa al primo comma dell'articolo 823 in quanto, in previsione di una sempre maggiore utilizzazione delle moderne tecnologie di comunicazione, si ammette che il lodo possa essere deliberato dagli arbitri in conferenza personale «anche videotelefonica». Conseguentemente è stato pure integrato il numero 5 del secondo comma dell'articolo 823 stabilendo che nel lodo deve essere indicata la sede dell'arbitrato, il luogo ove è stato deliberato o in via alternativa il modo onde è stato deliberato con un chiaro riferimento alla conferenza videotelefonica.

Con il secondo comma dell'articolo 16 viene abrogato l'articolo 824 che sancisce che il lodo deve essere deliberato nello Stato. Non si vede quale ragione sussista per imporre la deliberazione del lodo entro il territorio dello Stato, quando anche il deposito del lodo stesso non va più effettuato presso il pretore del luogo della delibera-

zione, ma, a sensi del novellato articolo 825, presso il pretore del luogo ove ha sede l'arbitrato.

Articolo 17. - (Deposito del lodo) - Con questo articolo si innova profondamente la normativa vigente e si dà spazio ad uno degli obiettivi della riforma, intorno al quale si è sviluppato un ampio dibattito dottrinario tra chi sostiene la natura privatistica del lodo costituente l'epilogo di un'attività scaturente dall'autonomia contrattuale delle parti e quindi diversa da quella giudiziaria, e chi invece sostiene che il lodo abbia, e comunque debba essergli attribuita esplicitamente, la natura e l'efficacia di sentenza fin dalla sua deliberazione e sottoscrizione anche al fine dell'armonizzazione della disciplina dell'arbitrato con quella prevalente in Europa.

Il testo del disegno di legge propendeva per la prima soluzione, ma in Commissione è stato mutato e la formulazione dell'articolo 825 che oggi si propone - specie se interpretato sistematicamente, tenendo conto che la nuova formulazione non contiene la dizione del quinto comma del vigente articolo 825, secondo il quale il decreto del pretore conferisce al lodo efficacia di sentenza, e in relazione alla disposizione dell'articolo 827 in tema di impugnazione secondo la quale i mezzi di impugnazione possono essere proposti indipendentemente dal deposito del lodo - sostanzialmente afferma che il lodo ha fin dalla sua deliberazione e sottoscrizione effetti di accertamento analoghi a quelli di una sentenza. Il deposito presso il pretore ha quindi esclusivamente la residua funzione di conferire al lodo contenente una pronuncia di condanna la qualità di titolo esecutivo e di conferire efficacia al lodo contenente un accertamento o la costituzione di un diritto, rendendolo idoneo alla trascrizione nei pubblici registri.

Quanto al resto, è stato abolito il termine per il deposito del lodo. Si è infine ritenuto di assimilare l'impugnazione del decreto pretorile negativo della dichiarazione di esecutività ai procedimenti in camera di

consiglio attribuendone la competenza al tribunale.

Articolo 18. - (Correzione del lodo) - Si modifica l'articolo 826 introducendo il procedimento di correzione dinanzi agli arbitri, modellato su quello previsto per i provvedimenti giudiziari per il caso che il lodo non sia depositato, conservandosi, invece, la competenza del pretore nel caso inverso.

Articolo 19. - (Mezzi di impugnazione) - Si innova l'articolo 827 sancendo l'impugnabilità del lodo anche non depositato, sia per nullità, che per revocazione ed opposizione di terzo, e si prevede l'impugnabilità immediata del lodo che decide parzialmente la controversia.

Articolo 20. - (Impugnazione per nullità) - Propone una nuova formulazione dell'articolo 828: si attribuisce alla sola corte di appello la competenza per le impugnazioni, in aderenza alla tendenza di concentrare in un unico organo la competenza esclusiva relativamente al giudizio di secondo grado. La competenza territoriale è riferita alla sede dell'arbitrato, il termine per impugnare è portato a novanta giorni, anche nei confronti delle parti corrette del lodo.

Articolo 21. - (Casi di nullità) - A proposito della nuova stesura dell'articolo 829, da esso prevista, vi è da dire che - a parte gli interventi di natura meramente formale - la vera novità nell'indicazione delle cause di nullità del lodo è nel numero 9, laddove si formula l'espressa menzione del principio del contraddittorio; sebbene non si sia mai dubitato dell'applicazione di tale principio anche nel procedimento arbitrale, la specifica previsione della causa di nullità è sembrata opportuna anche al fine di adeguare la nostra normativa alle espressioni comunemente recepite nelle convenzioni internazionali.

Articolo 22. - (Decisioni sull'impugnazione per nullità) - Contiene altra soluzione controversa in dottrina, come già si è posto in rilievo nella relazione al disegno di legge, che vale la pena di riportare essendo state confermate le soluzioni ivi proposte. Due sono le questioni che si agitano: se, operato

l'annullamento, il riesame del merito vada affidato all'autorità giudiziaria, o debba tornare agli arbitri; l'altra se sia ammissibile la nullità parziale del lodo quando il rinvio incida solo su una sua parte che sia scindibile.

In relazione alla prima questione, è stato osservato che, in effetti, attraverso l'impugnazione si viene ad affidare al giudice statale la decisione di una lite che le parti avevano interesse a vedere giudicata dal giudice privato; in relazione alla seconda, si rileva che non appare giustificata l'eliminazione dell'intera pronuncia nei casi in cui l'annullamento è fondato su un vizio che incide su una parte soltanto di questa.

Se si ritiene fondato il primo rilievo si giustificerebbe l'affidamento alle parti della scelta sulla sorte del giudizio nel caso di accoglimento dell'impugnazione, attribuendo, comunque, preminenza, in difetto di determinazione di queste, al giudizio arbitrale anziché al giudizio ordinario, e tuttavia si è ritenuto opportuno che tale volontà sia ribadita concordemente da tutte le parti.

Se appare fondato il secondo rilievo non può non essere ammesso l'annullamento parziale del lodo, che si trova espressamente previsto sia nelle convenzioni internazionali (Convenzione di New York, del 1958, di cui alla legge 19 gennaio 1968, n. 62, articolo V, paragrafo 1, lettera c); Convenzione di Ginevra del 1961, di cui alla legge 10 maggio 1970, n. 418, articolo IX, paragrafo 1, lettera c)), sia nella «legge modello» elaborata dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (*United Nations Committee for international Trade Law - UNCITRAL* (articolo 34, paragrafo 2, lettera a), punto iii).

Articolo 23. - (Revocazione e opposizione di terzo) - L'innovazione che si propone relativamente all'articolo 831 riguarda la revocazione e consiste nell'attribuire alla competenza della corte d'appello anche tale mezzo di impugnazione del lodo.

Si elimina, altresì, la condizione, prevista dal vigente testo dell'articolo 831, secondo la quale, per l'esperibilità della revocazione, non deve essere più proponibile l'impugnazione per nullità.

Si conferma infine che la revocazione può essere proposta esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395, perchè si ritiene che l'esclusione dei motivi di cui ai numeri 4 e 5 sia più coerente con il sistema, in quanto mira ad impedire ogni censura che concerna il giudizio sui fatti contenuto nel lodo. Si prevede poi la facoltà della corte d'appello di riunire le impugnazioni per nullità, revocazione e opposizione di terzo nello stesso processo, salvo che lo stato della causa preventivamente proposta non consenta l'esauriente trattazione e decisione delle altre cause.

Articolo 24. - (Arbitrato internazionale) - Questo articolo introduce dopo l'articolo 831 il capo V-bis (Dell'arbitrato internazionale), composto dagli articoli da 831-bis a 831-octies e il capo V-ter (Dei lodi stranieri), composto dagli articoli 831-nonies e 831-decies.

Le modificazioni apportate dalla Commissione al testo del disegno di legge sono più che altro di carattere formale e pertanto si rinvia alla relazione sul disegno di legge per quanto riguarda il contenuto e la portata delle norme proposte. Vi è però un punto che comporta una modifica di ordine sostanziale e riguarda l'articolo 831-*quater* là ove si prevede la facoltà delle parti di stabilire d'accordo tra loro le norme che gli arbitri debbano applicare; si è sostituita la locuzione «le norme» alla locuzione «la legge», con il che si è previsto il caso, perfettamente ammissibile, che le parti possano indicare non tanto la legge di un determinato Stato alla quale gli arbitri debbono fare riferimento, ma norme di diversa origine anche non propriamente statale o tratte da una pluralità di ordinamenti.

Resta ferma la regola che, in caso di mancata indicazione delle norme da applicare, spetta agli arbitri individuare la legge statale da applicare.

Articoli 25. - (Interruzione della prescrizione) e 26 (Trascrizione) - Di grande rilievo sono le norme contenute in questi due articoli. Con l'articolo 25, comma 1, si sostituisce il quarto comma dell'articolo

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2943 del codice civile introducendo l'espressa previsione, tra gli atti interruttivi della prescrizione, dell'atto notificato con il quale si dichiara l'intenzione di promuovere l'arbitrato proponendo la relativa domanda e procedendo alla nomina degli arbitri. Con il comma 2 si aggiunge un comma all'articolo 2945 del codice civile, che prevede la sospensione del decorso della prescrizione dal momento della notificazione della domanda di arbitrato sino al momento in cui il lodo non è più impugnabile o passa in giudicato la sentenza resa sull'impugnazione.

Quanto alla trascrizione si prevede l'aggiunta in fine agli articoli 2652, 2653, 2690 e 2691 del codice civile di una norma di equiparazione alla domanda giudiziale dell'atto notificato, avente il contenuto suindicato, con il quale la parte propone la domanda in sede arbitrale.

Articolo 27. - (Disposizioni transitorie) -
Regola il rapporto tra le nuove disposizioni

e i giudizi arbitrali in corso all'entrata in vigore della legge che, secondo l'articolo 28, avverrà novanta giorni dopo la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*. Di rilievo sono: il comma 1 che rende applicabile ai procedimenti arbitrali in corso la norma sulla connessione di cui all'articolo 819-bis; il comma 5, che prevede l'immediata applicabilità delle norme del capo V-bis sull'arbitrato internazionale anche quando il compromesso o la clausola compromissoria siano stati stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge, e l'immediata efficacia delle norme contenute nell'articolo 831-ter; il comma 6 che, in tema di riconoscimento ed esecuzione dei lodi stranieri, stabilisce l'immediata applicazione delle norme degli articoli 831-nonies e 831-decies.

Il relatore confida che il disegno di legge ottenga il voto favorevole dell'Assemblea.

Covi, relatore

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: RUFFINO)

sul disegno di legge n. 633

23 giugno 1993

La Commissione, esaminato il testo predisposto dal comitato ristretto per il disegno di legge n. 633, esprime parere favorevole sull'insieme del predetto testo, pronunciandosi in senso contrario sulla disposizione di cui all'articolo 3, secondo capoverso, suscettibile di recare una virtuale lesione al principio di cui all'articolo 24, primo comma, della Costituzione.

Si esprimono perplessità, inoltre, sulla disposizione derogatoria di cui all'articolo 11, primo capoverso, in materia di connessione.

PARERE DELLA 11ª COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)

(Estensore: SMURAGLIA)

sul disegno di legge n. 873

15 giugno 1993

La Commissione, esaminato il disegno di legge esprime, per quanto di competenza, parere contrario, con le seguenti motivazioni.

Il disegno di legge si propone da un lato di rafforzare l'autonomia collettiva ponendo l'accento anche sul momento dell'amministrazione e gestione dei contratti collettivi e dall'altro di introdurre misure di deflazione del crescente carico giudiziario.

In realtà, con gli strumenti di cui alla proposta, non sembrano concretamente perseguibili nè l'una nè l'altra finalità, anche a prescindere da ogni possibile dubbio di costituzionalità.

Anzitutto, infatti, il rafforzamento dell'autonomia collettiva non può derivare da una imposizione della legge. Se si superasse l'attuale fase di crisi della rappresentatività, è probabile che l'autonomia collettiva troverebbe da sola gli strumenti più idonei per gestire ed amministrare al meglio i contratti.

D'altronde, il tentativo obbligatorio di conciliazione ipotizzato dalla legge non trova una sede esclusiva nell'ambito sindacale; per cui, appare evidente che la finalità non può essere solo quella indicata nella relazione. Viene dunque in luce l'intento deflattivo. Ma quello considerato è uno strumento idoneo? Con ogni probabilità, la risposta deve essere negativa.

Infatti, fino ad ora, di dati probanti circa la funzione deflattiva di un sistema di conciliazione stragiudiziale, ce ne sono ben pochi. L'istituto sembra aver funzionato positivamente solo in sede di prima applicazione dell'articolo 5 della legge n. 108 del 1990.

Ma, a prescindere dal fatto che per formulare un giudizio conclusivo bisognerebbe disporre di una sperimentazione ben più ampia, c'è anche da considerare che il notevole numero di conciliazioni si spiega con la limitata rilevanza economica dell'oggetto della controversia. Difficile quindi immaginare che un sistema del genere possa efficacemente essere esteso o addirittura generalizzato.

D'altronde, e nonostante gli accorgimenti ipotizzati nel disegno di legge, notevoli perplessità permangono circa i rapporti fra questo tentativo di conciliazione e l'azione giudiziaria, che non può e non deve

essere compressa in alcun modo, attenendo ad un diritto fondamentale assolutamente imprescindibile.

Quanto all'arbitrato, bisogna riconoscere che la formula proposta si differenzia in qualche misura da quella originaria, a proposito della quale erano state formulate consistenti critiche.

Tuttavia il progetto non supera una contraddizione, difficilmente sanabile. Da un lato, se l'arbitrato fosse davvero imposto come strada alternativa rispetto a quella giudiziaria, in una materia come quella del lavoro, esso potrebbe essere dotato di efficacia deflattiva reale, ma incorrerebbe in forti dubbi di incostituzionalità e comunque di illegittimità, proprio in relazione alla natura tipica dei diritti nascenti dal rapporto di lavoro ed azionabili.

Dall'altro, se esso restasse nei limiti della mera facoltatività e tenesse conto della natura indisponibile della maggior parte dei diritti dei lavoratori, sarebbe fortemente dubbia la possibilità di riconoscergli una qualsiasi efficacia deflattiva.

D'altro lato, anche se il disegno di legge riduce l'ipotesi del giudizio di equità alle sole controversie relative all'interpretazione e applicazione dei contratti e accordi collettivi, resta pur sempre il fatto che la nozione di equità è difficilmente applicabile in una materia che è e deve essere dotata di notevole rigidità.

Il dubbio che l'equo assetto degli interessi finisca per rispondere più ad esigenze di bonaria composizione che non a quelle di rendere effettivamente giustizia in un caso concreto, applicando una normativa rigida e per lo più inderogabile, resta molto consistente e per taluni è addirittura invincibile.

Per gli stessi motivi, suscita contrarietà la previsione dell'articolo 9 del disegno di legge, diretta ad abrogare disposizioni che si considerano poste a presidio e a tutela di esigenze fondamentali, tuttora bisognose di concrete garanzie.

Perplessità suscita anche la timida disciplina dell'articolo 8, che dovrebbe essere anticipatrice di future soluzioni definitive del problema del cosiddetto contenzioso di serie. In realtà, la norma appare di scarsa efficacia concreta, mentre in effetti non sceglie tra alcune delle soluzioni già prospettate dalla dottrina circa la questione suindicata. Se non si riesce a compiere un decisivo passo in avanti, tanto vale mantenere la disciplina attuale, evitando di introdurre soluzioni parziali e limitate che, proprio per la loro timidezza, finiscono per essere prive di qualsiasi concreta efficacia.

In realtà, bisogna dire che non sembrano queste le strade più efficaci per raggiungere finalità concretamente deflattive.

Anzitutto, c'è da chiedersi quali siano le cause dell'attuale situazione della giustizia del lavoro, i cui tempi si sono fortemente dilatati rispetto alla fase immediatamente successiva all'entrata in vigore della legge n. 533 del 1973; e purtroppo con estensione geografica ormai diffusa, posto che dal malessere generale sembrano ormai investite anche quelle sedi giudiziarie che nel passato avevano fatto registrare un'applicazione quasi puntuale della legge di riforma.

C'è stato, ovviamente, l'incremento dovuto alle controversie dei dipendenti delle Ferrovie e forse anche ad una intensificazione del «piccolo» contenzioso. Ma gli squilibri sono certamente dovuti a difetti

strutturali del sistema giudiziario, al cui riparo nessuno ha posto mano.

D'altronde, c'è forse anche una caduta di tensione rispetto ai periodi in cui la giurisprudenza ha svolto perfino una discussa ma certamente utile «funzione creativa», in relazione a mutamenti del diritto sostanziale del lavoro. Il che ha significato, al di là delle carenze delle strutture, anche un più diffuso disimpegno e un mutamento di posizioni ideali da parte di tutti i soggetti interessati.

Orbene, se si vogliono creare alternative al (quasi) monopolio pubblico della giustizia del lavoro, bisogna prima di tutto consentire al sistema processuale pubblicistico di funzionare secondo le intenzioni del legislatore del 1973; e poi eventualmente impostare il discorso deflattivo non tanto su argomenti numerici o di mera supplenza rispetto ad un cattivo funzionamento di quello che dovrebbe essere un servizio, quanto e piuttosto su ragioni di miglioramento complessivo della funzionalità e di incremento di un sistema di garanzie.

Ci sono studiosi che hanno proposto altri interventi correttivi, in funzione di esigenze di effettività di una tutela che conserva tuttora connotati di garanzia imprescindibile. Sembrano preferibili quelle strade per assicurare una tutela «forte», in relazione a situazioni di discriminazioni, alla tutela della salute, allo sviluppo della professionalità, alla stabilità e durata del rapporto e così via.

La strada dei procedimenti sommari tipici sganciati dal *periculum in mora* e quella di misure coercitive dirette ad assicurare una tutela preventiva inibitoria, suggerite entrambe da giuristi come Proto Pisani ed altri, sembrano più suggestive e più ricche di implicazioni che non quelle adombrate nel disegno di legge, sulla cui efficacia e lecito nutrire seri dubbi, mentre è facile intravedere la pericolosità della introduzione di alcuni principi nuovi o della eliminazione di principi che per lungo tempo hanno rappresentato una forma sostanziale di garanzia.

Quanto infine alle controversie di serie, è noto che esistono proposte di soluzione concreta (De Angelis) e che esse hanno suscitato obiezioni e controproposte (Proto Pisani). Tra queste soluzioni ed altre, è ormai tempo di scegliere, anche sul piano legislativo, perchè il problema esiste e certamente merita di essere affrontato e risolto in termini conclusivi, e non affidato ad un incerto avvenire.

Ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del Regolamento si chiede, infine, che il presente parere sia stampato in allegato alla relazione che la 2ª Commissione presenterà all'Assemblea.

DISEGNO DI LEGGE N. 633

D'INIZIATIVA DEI SENATORI COVI ED ALTRI

DISEGNO DI LEGGE N. 633TESTO DEGLI ARTICOLI APPROVATI
DALLA COMMISSIONE**Art. 1.***(Provvedimento di accoglimento)*

1. All'articolo 669-*octies* del codice di procedura civile, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nel caso in cui la controversia sia oggetto di compromesso o di clausola compromissoria, la parte, nei termini di cui ai commi precedenti, deve notificare all'altra un atto nel quale dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri».

Art. 2.*(Forma del compromesso)*

1. All'articolo 807 del codice di procedura civile, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«La forma scritta s'intende rispettata anche quando la volontà delle parti è espressa per telegrafo o telescrivente».

Art. 1.*(Clausola compromissoria)*

1. L'articolo 808 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 808. - *(Clausola compromissoria)*. - Le parti, nel contratto che stipulano o in un

Art. 3.*(Clausola compromissoria)*

1. *Identico:*

«Art. 808. - *(Clausola compromissoria)*. - Le parti, nel contratto che stipulano o in un

(Segue: Testo d'iniziativa dei senatori Covi ed altri)

atto separato, possono stabilire che le controversie nascenti dal medesimo siano decise da arbitri, purchè si tratti di controversie che possono formare oggetto di compromesso. La clausola compromissoria deve risultare da atto scritto a pena di nullità.

Le controversie di cui all'articolo 409 possono essere decise da arbitri solo se ciò sia previsto nei contratti e accordi collettivi di lavoro purchè ciò avvenga, a pena di nullità, senza pregiudizio della facoltà delle parti di adire l'autorità giudiziaria. La clausola compromissoria contenuta in contratti o accordi collettivi o in contratti individuali è nulla ove autorizzi gli arbitri a pronunciare secondo equità ovvero dichiarare il lodo non impugnabile.

La validità della clausola compromissoria deve essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto al quale si riferisce; tuttavia, il potere di stipulare il contratto comprende il potere di convenire la clausola compromissoria».

Art. 2.

(Numero e modo di nomina degli arbitri)

1. Il terzo comma dell'articolo 809 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«In caso di indicazione di un numero pari di arbitri, l'ulteriore arbitro, se le parti non hanno diversamente convenuto, è nominato dal presidente del tribunale nei modi previsti dall'articolo 810. Qualora manchi l'indicazione del numero degli arbitri e le parti non si accordino al riguardo, gli arbitri sono tre e, in mancanza di nomina, se le parti non hanno diversamente convenuto, provvede il presidente del tribunale nei modi previsti dall'articolo 810».

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione)

atto separato, possono stabilire che le controversie nascenti dal **contratto** medesimo siano decise da arbitri, purchè si tratti di controversie che possono formare oggetto di compromesso. La clausola compromissoria deve risultare da atto **avente la forma richiesta per il compromesso ai sensi dell'articolo 807, commi primo e secondo.**

Le controversie di cui all'articolo 409 possono essere decise da arbitri solo se ciò sia previsto nei contratti e accordi collettivi di lavoro purchè ciò avvenga, a pena di nullità, senza pregiudizio della facoltà delle parti di adire l'autorità giudiziaria. La clausola compromissoria contenuta in contratti o accordi collettivi o in contratti individuali **di lavoro** è nulla ove autorizzi gli arbitri a pronunciare secondo equità ovvero dichiarare il lodo non impugnabile.

Identico».

Art. 4.

(Numero e modo di nomina degli arbitri)

Identico.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo d'iniziativa dei senatori Covi ed altri)

Art. 3.

(Nomina degli arbitri)

1. Il secondo comma dell'articolo 810 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«In mancanza, la parte che ha fatto l'invito può chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Se le parti non hanno ancora determinato tale sede, il ricorso è presentato al presidente del tribunale del luogo in cui è stato stipulato il compromesso o il contratto al quale si riferisce la clausola compromissoria oppure, se tale luogo è all'estero, al presidente del tribunale di Roma. Il presidente, sentita, quando occorre, l'altra parte, provvede con ordinanza non impugnabile».

Art. 4.

(Accettazione e obblighi degli arbitri)

1. L'articolo 813 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 813. - (Accettazione e obblighi degli arbitri). - L'accettazione degli arbitri deve essere data per iscritto e può risultare dalla sottoscrizione del compromesso.

Gli arbitri debbono pronunciare il lodo entro il termine stabilito dalle parti o dalla legge; in mancanza, nel caso di annullamento del lodo per questo motivo, sono tenuti al risarcimento dei danni. Sono ugualmente tenuti al risarcimento dei danni se dopo l'accettazione rinunciano all'incarico senza giustificato motivo.

Se le parti non hanno diversamente convenuto, l'arbitro che omette o ritarda di compiere un atto relativo alle sue funzioni, può essere sostituito d'accordo tra le parti o dal terzo a ciò incaricato dal compromesso o dalla clausola compromissoria. In man-

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione)

Art. 5.

(Nomina degli arbitri)

Identico.

Art. 6.

(Accettazione e obblighi degli arbitri)

Identico.

(Segue: Testo d'iniziativa dei senatori Covi ed altri)

canza, decorso il termine di quindici giorni da apposita diffida comunicata per mezzo di lettera raccomandata all'arbitro per ottenere l'atto, ciascuna delle parti può proporre ricorso al presidente del tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Il presidente, sentite le parti, provvede con ordinanza non impugnabile e, ove accerti l'omissione o il ritardo, dichiara la decadenza dell'arbitro e provvede alla sua sostituzione».

Art. 5.

(Ricusazione degli arbitri)

1. Il secondo comma dell'articolo 815 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«La ricusazione è proposta mediante ricorso al presidente del tribunale indicato nell'articolo 810, secondo comma, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione della nomina o dalla successiva conoscenza della causa di ricusazione. Il presidente pronunzia con ordinanza non impugnabile sentito l'arbitro ricusato e assunte, quando occorre, sommarie informazioni».

Art. 6.

(Svolgimento del procedimento)

1. L'articolo 816 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 816. - (Svolgimento del procedimento). - Le parti determinano la sede dell'arbitrato nel territorio della Repubblica; altrimenti provvedono gli arbitri nella loro prima riunione.

Le parti possono stabilire nel compromesso, nella clausola compromissoria o con atto scritto separato, purchè anteriore all'inizio del giudizio arbitrale, le norme che gli arbitri debbono osservare nel procedimento.

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione)

Art. 7.

(Ricusazione degli arbitri)

1. *Identico:*

«La ricusazione è proposta mediante ricorso al presidente del tribunale indicato nell'articolo 810, secondo comma, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione della nomina o dalla **sopravvenuta** conoscenza della causa di ricusazione. Il presidente pronunzia con ordinanza non impugnabile sentito l'arbitro ricusato e assunte, quando occorre, sommarie informazioni».

Art. 8.

(Svolgimento del procedimento)

Identico.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo d'iniziativa dei senatori Covi ed altri)

In mancanza di tali norme gli arbitri hanno facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che ritengono più opportuno.

Essi debbono in ogni caso assegnare alle parti i termini per presentare documenti e memorie, e per esporre le loro repliche.

Gli atti di istruzione possono essere delegati dagli arbitri a uno di essi.

Su tutte le questioni che si presentano nel corso del procedimento gli arbitri provvedono con ordinanza non soggetta a deposito e revocabile tranne che nel caso previsto nell'articolo 819».

Art. 7.

(Eccezione d'incompetenza)

1. Nell'articolo 817 del codice di procedura civile le parole: «la sentenza» sono sostituite dalle parole: «il lodo».

Art. 8.

(Questioni incidentali)

1. L'articolo 819 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 819. - (Questioni incidentali). - Se nel corso del procedimento sorge una questione che per legge non può costituire oggetto di giudizio arbitrale, gli arbitri, qualora ritengano che il giudizio ad essi affidato dipende dalla definizione di tale questione, sospendono il procedimento.

Fuori di tali ipotesi gli arbitri decidono tutte le questioni insorte nel giudizio arbitrale.

Nel caso previsto dal primo comma il termine stabilito nell'articolo 820 resta sospeso fino al giorno in cui una delle parti notifichi agli arbitri la sentenza passata in giudicato che ha deciso la causa incidentale; ma se il termine che resta a decorrere ha una durata inferiore a sessanta giorni, è prorogato di diritto fino a raggiungere i sessanta giorni».

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione)

Art. 9.

(Eccezione d'incompetenza)

Identico.

Art. 10.

(Questioni incidentali)

Identico.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo d'iniziativa dei senatori Covi ed altri)

Art. 9.
(Connessione)

1. Dopo l'articolo 819 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 819-bis. - (Connessione). - La competenza degli arbitri non è esclusa dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente dinanzi al giudice».

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione)

Art. 11.
(Connessione)

Identico.

Art. 12.

(Mancata comparizione dei testimoni)

1. Dopo l'articolo 819-bis del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 819-ter. - (Mancata comparizione dei testimoni). - Se il testimone regolarmente intimato ai sensi dell'articolo 250 non si presenta, gli arbitri possono ordinare una nuova intimazione ovvero possono richiedere al presidente del tribunale del luogo ove ha sede l'arbitrato di disporre l'accompagnamento innanzi ad essi per una seduta successiva. Il presidente del tribunale, accertata la regolare intimazione, provvede con decreto.

Se il testimone si trova nell'impossibilità di presentarsi o ne è esentato dalla legge o dalle convenzioni internazionali gli arbitri si recano nella sua abitazione o nel suo ufficio, previo decreto del presidente del tribunale del luogo ove ha sede l'arbitrato.

Se il testimone risiede fuori dalla circoscrizione del tribunale nella quale è la sede dell'arbitrato, gli arbitri possono richiederli di fornire le risposte per iscritto ovvero possono recarvisi personalmente. In tal caso i provvedimenti di cui al primo e al secondo comma sono richiesti al presidente del tribunale nella cui circoscrizione il mezzo di prova dev'essere assunto».

(Segue: Testo d'iniziativa dei senatori Covi ed altri)

Art. 10.

(Termini per la decisione)

1. La rubrica del capo IV del titolo VIII del libro quarto del codice di procedura civile è sostituita dalla seguente: «Del lodo».

2. L'articolo 820 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 820. - (Termini per la decisione). - Se le parti non hanno disposto altrimenti, gli arbitri debbono pronunciare il lodo nel termine di novanta giorni dall'accettazione della nomina. Se gli arbitri sono più e l'accettazione non è avvenuta contemporaneamente da parte di tutti, il termine decorre dall'ultima accettazione. Il termine è sospeso quando è proposta istanza di ricusazione e fino alla pronuncia su di essa, ed è interrotto quando occorre procedere alla sostituzione degli arbitri.

Quando debbono essere assunti mezzi di prova o sia stato pronunciato lodo non definitivo, gli arbitri possono prorogare per una sola volta il termine e per non più di novanta giorni.

Nel caso di morte di una delle parti il termine è prorogato di trenta giorni.

Le parti, d'accordo, possono consentire con atto scritto la proroga del termine».

Art. 11.

(Rilevanza del decorso del termine)

1. Nell'articolo 821 del codice di procedura civile le parole: «della sentenza» sono sostituite dalle parole: «del lodo».

Art. 12.

(Norme per la deliberazione)

1. Nell'articolo 822 del codice di procedura civile, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Norme per la deliberazione».

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione)

Art. 13.

(Termini per la decisione)

1. *Identico.*

2. *Identico:*

«Art. 820. - (Termini per la decisione). - Se le parti non hanno disposto altrimenti, gli arbitri debbono pronunciare il lodo nel termine di **centottanta** giorni dall'accettazione della nomina. Se gli arbitri sono più e l'accettazione non è avvenuta contemporaneamente da parte di tutti, il termine decorre dall'ultima accettazione. Il termine è sospeso quando è proposta istanza di ricusazione e fino alla pronuncia su di essa, ed è interrotto quando occorre procedere alla sostituzione degli arbitri.

Quando debbono essere assunti mezzi di prova o sia stato pronunciato lodo non definitivo, gli arbitri possono prorogare per una sola volta il termine e per non più di **centottanta** giorni.

Identico.

Identico».

Art. 14.

(Rilevanza del decorso del termine)

Identico.

Art. 15.

(Norme per la deliberazione)

Identico.

(Segue: Testo d'iniziativa dei senatori Covi ed altri)

Art. 13.

(Deliberazione e requisiti del lodo)

1. Il numero 5) del secondo comma dell'articolo 823 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«5) l'indicazione della sede dell'arbitrato e del luogo in cui è stato deliberato;».

Art. 14.

(Luogo di deliberazione)

1. L'articolo 824 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 824. - (Luogo di deliberazione). - Il lodo deve essere deliberato nel territorio della Repubblica».

Art. 15.

(Deposito del lodo)

1. L'articolo 825 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 825. - (Deposito del lodo). - Gli arbitri redigono il lodo in tanti originali quante sono le parti e ne danno comunicazione a ciascuna parte mediante consegna di un originale, anche con spedizione in plico raccomandato, entro dieci giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione.

La parte che intende fare acquisire al lodo l'efficacia di sentenza dall'autorità giudiziaria è tenuta a depositarlo in originale o in copia conforme, insieme con l'atto

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione)

Art. 16.

(Deliberazione e requisiti del lodo)

1. All'articolo 823 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il lodo è deliberato a maggioranza di voti dagli arbitri riuniti in conferenza personale, anche videotelefonica, ed è quindi redatto per iscritto»;

b) al secondo comma, il numero 5) è sostituito dal seguente:

«5) l'indicazione della sede dell'arbitrato e del luogo o del modo in cui è stato deliberato;».

2. L'articolo 824 del codice di procedura civile è abrogato.

Art. 17.

(Deposito del lodo)

1. Identico:

«Art. 825. - (Deposito del lodo). - Identico.

La parte che intende far eseguire il lodo nel territorio della Repubblica è tenuta a depositarlo in originale o in copia conforme, insieme con l'atto di compromesso o

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo d'iniziativa dei senatori Covi ed altri)

contenente la clausola compromissoria o con documento equipollente, in originale o in copia conforme, nella cancelleria della pretura nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato.

Il pretore, accertata la regolarità formale del lodo, lo **omologa** e lo dichiara esecutivo; con l'omologazione il lodo acquista l'efficacia di una sentenza dell'autorità giudiziaria.

Del deposito e del provvedimento del pretore è data notizia dalla cancelleria alle parti nei modi stabiliti nell'articolo 133, secondo comma.

Contro il decreto che nega l'esecutorietà del lodo è ammesso reclamo mediante ricorso al tribunale, entro trenta giorni dalla comunicazione; il tribunale, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile».

(V., in analoga formulazione, l'articolo 23 del presente testo).

Art. 16.

(Correzione del lodo)

1. L'articolo 826 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 826. - (Correzione del lodo). - Il lodo può essere corretto, su istanza di parte, dagli stessi arbitri che lo hanno pronunciato, qualora questi siano incorsi in omissioni o in errori materiali o di calcolo.

Gli arbitri, sentite le parti, provvedono entro venti giorni. Del provvedimento è data comunicazione alle parti, anche con spedizione in plico raccomandato, entro dieci giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione.

Se il lodo è già stato depositato, la correzione è richiesta al pretore del luogo in cui lo stesso è depositato. Si applica la disposizione dell'articolo 288 in quanto compatibile».

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione)

con l'atto contenente la clausola compromissoria o con documento equipollente, in originale o in copia conforme, nella cancelleria della pretura nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato.

Il pretore, accertata la regolarità formale del lodo, lo dichiara esecutivo **con decreto**. **Il lodo reso esecutivo è soggetto a trascrizione, in tutti i casi nei quali sarebbe soggetta a trascrizione la sentenza avente il medesimo contenuto.**

Identico.

Identico».

2. L'articolo 196 delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice di procedura civile è abrogato.

Art. 18.

(Correzione del lodo)

1. Identico:

«Art. 826. - (Correzione del lodo). - Identico.

Identico.

Se il lodo è già stato depositato, la correzione è richiesta al pretore del luogo in cui lo stesso è depositato. **Si applicano le disposizioni** dell'articolo 288 in quanto compatibili».

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo d'iniziativa dei senatori Covi ed altri)

Art. 17.

(Mezzi di impugnazione)

1. L'articolo 827 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 827. - (Mezzi di impugnazione). - Il lodo è soggetto soltanto all'impugnazione per nullità, per revocazione e per opposizione di terzo.

I mezzi di impugnazione possono essere proposti indipendentemente dal deposito del lodo.

Il lodo non definitivo è impugnabile solo unitamente al lodo definitivo.

Tuttavia, su ricorso della parte interessata, il presidente della corte d'appello, sentite le parti, può sospendere con ordinanza non impugnabile l'esecutorietà del lodo non definitivo sino alla pronuncia di quello definitivo».

Art. 18.

(Impugnazione per nullità)

1. L'articolo 828 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 828. - (Impugnazione per nullità). - L'impugnazione per nullità si propone, nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo, davanti alla corte d'appello nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato.

L'impugnazione non è più proponibile decorso un anno dalla data dell'ultima sottoscrizione.

L'istanza per la correzione del lodo non sospende il termine per l'impugnazione; tuttavia il lodo può essere impugnato relativamente alle parti corrette nei termini ordinari, a decorrere dalla notificazione della pronuncia di correzione».

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione)

Art. 19.

(Mezzi di impugnazione)

1. Identico:

«Art. 827. - (Mezzi di impugnazione). - Il lodo è soggetto soltanto all'impugnazione per nullità, per revocazione o per opposizione di terzo.

Identico.

Il lodo che decide parzialmente il merito della controversia è immediatamente impugnabile, ma il lodo che risolve alcune delle questioni insorte senza definire il giudizio arbitrale è impugnabile solo unitamente al lodo definitivo».

Soppresso

Art. 20.

(Impugnazione per nullità)

Identico.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo d'iniziativa dei senatori Covi ed altri)

Art. 19.

(Casi di nullità)

1. L'articolo 829 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 829. - (Casi di nullità). - L'impugnazione per nullità è ammessa, nonostante qualunque rinuncia, nei casi seguenti:

- 1) se il compromesso è nullo;
- 2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi prescritti nei capi I e II del presente titolo, purchè la nullità sia stata dedotta nel giudizio arbitrale;
- 3) se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell'articolo 812;
- 4) se il lodo ha pronunciato fuori dei limiti del compromesso o non ha pronunciato su alcuno degli oggetti del compromesso o contiene disposizioni contraddittorie, salva la disposizione dell'articolo 817;
- 5) se il lodo non contiene i requisiti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) del secondo comma dell'articolo 823, salvo il disposto del terzo comma di detto articolo;
- 6) se il lodo è stato pronunciato dopo la scadenza del termine indicato nell'articolo 820, salvo il disposto dell'articolo 821;
- 7) se nel procedimento non sono state osservate le forme prescritte per i giudizi sotto pena di nullità, quando le parti ne avevano stabilita l'osservanza a norma dell'articolo 816 e la nullità non è stata sanata;
- 8) se il lodo è contrario ad altro precedente lodo non più impugnabile o a precedente sentenza passata in giudicato tra le parti, purchè la relativa eccezione sia stata dedotta nel giudizio arbitrale;
- 9) se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio.

L'impugnazione per nullità è altresì ammessa se gli arbitri nel giudicare non hanno

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione)

Art. 21.

(Casi di nullità)

Identico.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo d'iniziativa dei senatori Covi ed altri)

osservato le regole di diritto, salvo che le parti li avessero autorizzati a decidere secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile.

Nel caso previsto nell'articolo 808, secondo comma, il lodo è soggetto all'impugnazione anche per violazione e falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi».

Art. 20.

(Decisione sull'impugnazione per nullità)

1. L'articolo 830 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 830. - (Decisione sull'impugnazione per nullità). - La corte di appello, quando accoglie l'impugnazione, dichiara con sentenza la nullità del lodo; qualora il vizio incida soltanto su una parte del lodo che sia scindibile dalle altre, dichiara la nullità parziale del lodo.

Salvo volontà contraria di tutte le parti la corte di appello pronuncia anche sul merito, se la causa è in condizione di essere decisa. Se per la decisione del merito è necessaria una nuova istruzione, il collegio rimette con ordinanza la causa all'istruttore.

In pendenza del giudizio, su istanza di parte, la corte d'appello può sospendere con ordinanza l'esecutorietà del lodo».

Art. 21.

(Revocazione)

1. L'articolo 831 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 831. - (Revocazione ed opposizione di terzo). - Il lodo, nonostante qualsiasi rinuncia, è soggetto a revocazione nei casi indicati nei numeri 1), 2), 3) e 6) dell'articolo 395, osservati i termini e le forme stabiliti nel libro secondo.

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione)

Art. 22.

(Decisione sull'impugnazione per nullità)

1. Identico:

«Art. 830. - (Decisione sull'impugnazione per nullità). - Identico.

Salvo volontà contraria di tutte le parti, la corte di appello pronuncia anche sul merito, se la causa è in condizione di essere decisa, **ovvero rimette con ordinanza la causa all'istruttore, se per la decisione del merito è necessaria una nuova istruzione.**

Identico».

Art. 23.

(Revocazione ed opposizione di terzo)

1. Identico:

«Art. 831. - (Revocazione ed opposizione di terzo). - Identico.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo d'iniziativa dei senatori Covi ed altri)

Il lodo è soggetto ad opposizione di terzo nei casi indicati nell'articolo 404.

Le impugnazioni per revocazione e per opposizione di terzo si propongono davanti alla corte d'appello nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato».

Art. 22.

(Arbitrato internazionale)

1. Dopo l'articolo 831 del codice di procedura civile sono aggiunti i seguenti capi:

«CAPO VI. - Dell'arbitrato internazionale

Art. 832. - (Arbitrato internazionale). - Qualora alla data della sottoscrizione della clausola compromissoria o del compromesso almeno una delle parti risieda o abbia la propria sede effettiva all'estero oppure qualora debba essere eseguita all'estero una parte rilevante delle prestazioni nascenti dal rapporto al quale la controversia si riferisce, le disposizioni dei capi da I a V del presente titolo si applicano all'arbitrato in quanto non derogate dagli articoli seguenti.

Sono in ogni caso salve le norme stabilite in convenzioni internazionali.

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione)

Se i casi di cui al primo comma si verificano durante il corso del processo di impugnazione per nullità, il termine per la proposizione della domanda di revocazione è sospeso fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla nullità.

Identico.

Identico.

La corte d'appello può riunire le impugnazioni per nullità, per revocazione e per opposizione di terzo nello stesso processo, salvo che lo stato della causa preventivamente proposta non consenta l'esauriente trattazione e decisione delle altre cause».

Art. 24.

(Arbitrato internazionale)

1. Al titolo VIII del libro quarto del codice di procedura civile, dopo l'articolo 831, sono aggiunti i seguenti capi:

«CAPO V-bis. - Dell'arbitrato internazionale

Art. 831-bis. - (Arbitrato internazionale). - Qualora alla data della sottoscrizione della clausola compromissoria o del compromesso almeno una delle parti risieda o abbia la propria sede effettiva all'estero oppure qualora debba essere eseguita all'estero una parte rilevante delle prestazioni nascenti dal rapporto al quale la controversia si riferisce, le disposizioni dei capi da I a V del presente titolo si applicano all'arbitrato in quanto non derogate dal presente capo.

Identico.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo d'iniziativa dei senatori Covi ed altri)

Art. 833. - (Forma della clausola compromissoria). - La clausola compromissoria contenuta in condizioni generali di contratto oppure in moduli o formulari non è soggetta alla approvazione specifica prevista dagli articoli 1341 e 1342 del codice civile.

È valida la clausola compromissoria contenuta in condizioni generali che siano recepite in un accordo scritto delle parti, purchè le parti abbiano conosciuto detta clausola o avrebbero dovuto conoscerla usando l'ordinaria diligenza.

Art. 834. - (Norme applicabili al merito). - Le parti hanno facoltà di stabilire d'accordo tra loro la legge che gli arbitri debbono applicare al merito della controversia oppure di disporre che gli arbitri pronuncino secondo equità. Se le parti non provvedono, si applica la legge con la quale il rapporto è più strettamente collegato.

In entrambi i casi gli arbitri tengono conto delle indicazioni del contratto e degli usi del commercio.

Art. 835. - (Lingua dell'arbitrato). - Se le parti non hanno diversamente convenuto, la lingua del procedimento è determinata dagli arbitri, tenuto conto delle circostanze.

Art. 836. - (Ricusazione degli arbitri). - La ricusazione degli arbitri è regolata dall'articolo 815, se le parti non hanno diversamente convenuto.

Art. 837. - (Deliberazione del lodo). - Il lodo è deliberato a maggioranza di voti dagli arbitri riuniti in conferenza personale se le parti non hanno diversamente convenuto.

Art. 838. - (Impugnazione per nullità). - All'arbitrato internazionale non si applicano le disposizioni dell'articolo 829, secondo comma, e dell'articolo 831 se le parti non hanno diversamente convenuto.

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione)

Art. 831-ter. - (Forma della clausola compromissoria). - Identico.

È valida la clausola compromissoria contenuta in condizioni generali che siano recepite in un accordo scritto delle parti, purchè le parti abbiano **avuto conoscenza della** clausola o avrebbero dovuto conoscerla usando l'ordinaria diligenza.

Art. 831-quater. - (Norme applicabili al merito). - Le parti hanno facoltà di stabilire d'accordo tra loro **le norme** che gli arbitri debbono applicare al merito della controversia oppure di disporre che gli arbitri pronuncino secondo equità. Se le parti non provvedono, si applica la legge con la quale il rapporto è più strettamente collegato.

Identico.

Art. 831-quinquies. - (Lingua dell'arbitrato). - Identico.

Art. 831-sexties. - (Ricusazione degli arbitri). - Identico.

Art. 831-septies. - (Deliberazione del lodo). - Il lodo è deliberato a maggioranza di voti dagli arbitri riuniti in conferenza personale, **anche videotelefonica, ed è quindi redatto per iscritto.**

Art. 831-octies. - (Impugnazione). - Identico.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo d'iniziativa dei senatori Covi ed altri)

CAPO VII. - *Dei lodi stranieri*

Art. 839. - (*Riconoscimento ed esecuzione dei lodi stranieri*). - Chi vuol far valere nella Repubblica un lodo straniero deve proporre ricorso al presidente della corte d'appello nella cui circoscrizione risiede l'altra parte; se tale parte non risiede in Italia è competente la corte d'appello di Roma.

Il ricorrente deve produrre il lodo in originale o in copia conforme, insieme con l'atto di compromesso, o documento equipollente, in originale o in copia conforme.

Qualora i documenti di cui al secondo comma non siano redatti in lingua italiana la parte istante deve altresì produrne una traduzione certificata conforme.

Il presidente della corte d'appello, accertata la regolarità formale del lodo, dichiara con decreto l'efficacia del lodo straniero nella Repubblica, salvochè:

- 1) la controversia non potesse formare oggetto di compromesso secondo la legge italiana;
- 2) il lodo contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico.

Art. 840. - (*Opposizione*). - Contro il decreto che accorda o diniega l'efficacia del lodo straniero è ammessa opposizione da proporsi con citazione dinanzi alla corte d'appello entro trenta giorni dalla comunicazione nel caso di decreto che nega l'efficacia ovvero dalla notificazione nel caso di decreto che l'accorda.

In seguito all'opposizione il giudizio si svolge a norma degli articoli 645 e seguenti in quanto applicabili. La corte d'appello pronuncia con sentenza impugnabile per cassazione.

Il riconoscimento o l'esecuzione del lodo straniero sono rifiutati dalla corte d'appello se nel giudizio di opposizione la parte contro la quale il lodo è invocato prova l'esistenza di una delle seguenti circostanze:

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione)

CAPO V-ter. - *Dei lodi stranieri*

Art. **831-nonies**. - (*Riconoscimento ed esecuzione dei lodi stranieri*). - *Identico*.

Identico.

Identico.

Identico.

Art. **831-decies**. - (*Opposizione*). - Contro il decreto che accorda o **nega** l'efficacia del lodo straniero è ammessa opposizione da proporsi con citazione dinanzi alla corte d'appello entro trenta giorni dalla comunicazione, nel caso di decreto che nega l'efficacia, ovvero dalla notificazione nel caso di decreto che l'accorda.

Identico.

Identico.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo d'iniziativa dei senatori Covi ed altri)

1) le parti della convenzione arbitrale erano incapaci in base alla legge ad esse applicabile oppure la convenzione arbitrale non era valida secondo la legge alla quale le parti l'hanno sottoposta o, in mancanza di indicazione a tale proposito, secondo la legge dello Stato in cui il lodo è stato pronunciato;

2) la parte nei cui confronti il lodo è invocato non è stata informata della designazione dell'arbitro o del procedimento arbitrale o comunque è stata nell'impossibilità di far valere la propria difesa nel procedimento stesso;

3) il lodo ha pronunciato su una controversia non contemplata nel compromesso o nella clausola compromissoria, oppure fuori dei limiti del compromesso o della clausola compromissoria; tuttavia, se le statuizioni del lodo che concernono questioni sottoposte ad arbitrato possono essere separate da quelle che riguardano questioni non sottoposte ad arbitrato, le prime possono essere riconosciute e dichiarate esecutive;

4) la costituzione del collegio arbitrale o il procedimento arbitrale non sono stati conformi all'accordo delle parti o, in mancanza di tale accordo, alla legge del luogo di svolgimento dell'arbitrato;

5) il lodo non è ancora divenuto vincolante per le parti o è stato annullato o sospeso da un'autorità competente dello Stato nel quale, o secondo la legge del quale, è stato reso.

Allorchè l'annullamento o la sospensione dell'efficacia del lodo straniero siano stati richiesti all'autorità competente indicata nel numero 5) del terzo comma, la corte d'appello può sospendere il procedimento per il riconoscimento o l'esecuzione del lodo; su istanza della parte che ha richiesto l'esecuzione può, in caso di sospensione, ordinare che l'altra parte presti idonea garanzia.

Il riconoscimento o l'esecuzione del lodo straniero sono altresì rifiutati allorchè la corte d'appello accerta che:

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione)

Identico.

Identico:

(Segue: Testo d'iniziativa dei senatori Covi ed altri)

1) la controversia non poteva formare oggetto di compromesso secondo la legge italiana;

2) il lodo contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico.

Sono in ogni caso salve le norme stabilite in convenzioni internazionali».

Art. 23.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati l'articolo 800 del codice di procedura civile e l'articolo 196 delle disposizioni di attuazione dello stesso codice.

Art. 24.

(Interruzione della prescrizione)

1. Il quarto comma dell'articolo 2943 del codice civile è sostituito dal seguente:

«La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e dall'atto che pronuncia l'arbitrato».

2. Dopo il terzo comma dell'articolo 2945 del codice civile è inserito il seguente:

«Nel caso di arbitrato la prescrizione non corre dal momento in cui gli arbitri hanno accettato la nomina sino alla scadenza del termine previsto nell'articolo 821 del codice di procedura civile».

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione)

1) la controversia non **potesse** formare oggetto di compromesso secondo la legge italiana;

2) il lodo **contenga** disposizioni contrarie all'ordine pubblico.

Identico».

2. L'articolo 800 del codice di procedura civile è abrogato.

(Vedi anche l'articolo 16, comma 2, del presente testo).

Art. 25.

(Interruzione della prescrizione)

1. *Identico:*

«La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e dall'atto **notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.**

2. All'articolo 2945 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nel caso di arbitrato la prescrizione non corre dal momento **della notificazione dell'atto contenente la domanda di arbitrato sino al momento in cui il lodo che definisce il giudizio non è più impugnabile o passa in giudicato la sentenza resa sull'impugnazione.**

(Segue: Testo d'iniziativa dei senatori Covi ed altri)

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione)

Art. 26.

(Trascrizione)

1. All'articolo 2652 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Alla domanda giudiziale è equiparato l'atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri».

2. All'articolo 2653 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Alla domanda giudiziale è equiparato l'atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri».

3. All'articolo 2690 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Alla domanda giudiziale è equiparato l'atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri».

4. All'articolo 2691 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Alla domanda giudiziale è equiparato l'atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri».

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo d'iniziativa dei senatori Covi ed altri)

Art. 25.

(Disposizioni transitorie)

1. L'articolo 819-bis del codice di procedura civile, introdotto dall'articolo 9 della presente legge, si applica ai procedimenti arbitrali in corso salvo che non sia intervenuta pronunzia di incompetenza per motivi di connessione tra la controversia deferita agli arbitri ed una causa pendente davanti al giudice.

2. I reclami proposti ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 825 del codice di procedura civile, nel testo in vigore anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono decisi dal presidente del tribunale.

3. Qualora il decreto che nega l'esecutorietà del lodo sia stato emesso anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 825 del codice di procedura civile, nel testo in vigore anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sia ancora in corso, il termine stesso è prorogato sino al trentesimo giorno.

4. I lodi pronunciati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono impugnabili a norma della legge precedente. Tuttavia, ai procedimenti di impugnazione relativi, come a quelli in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si applica il disposto dell'articolo 830 del codice di procedura civile, come sostituito dall'articolo 20 della presente legge.

5. Le disposizioni di cui al capo VI del titolo VIII del libro quarto del codice di procedura civile si applicano anche qualora il compromesso o la clausola compromissoria siano stati stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, purchè non sia già iniziato il procedimento arbitrale in base alla legge precedente. Si applica in ogni caso l'articolo 833 del codice di procedura civile semprechè ricor-

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione)

Art. 27.

(Disposizioni transitorie)

1. L'articolo 819-bis del codice di procedura civile, introdotto dall'articolo 11 della presente legge, si applica ai procedimenti arbitrali in corso, salvo che non sia intervenuta pronunzia di incompetenza per motivi di connessione tra la controversia deferita agli arbitri ed una causa pendente davanti al giudice.

2. *Identico.*

3. Qualora il decreto che nega l'esecutorietà del lodo sia stato emesso anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo **196 delle disposizioni d'attuazione e transitorie del codice di procedura civile, abrogato dall'articolo 17, comma 2**, della presente legge, sia ancora in corso, il termine stesso è prorogato sino al trentesimo giorno.

4. I lodi pronunciati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono impugnabili a norma della legge precedente. Tuttavia, ai procedimenti di impugnazione relativi, come a quelli in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si applica il disposto dell'articolo 830 del codice di procedura civile, come sostituito dall'articolo **22** della presente legge.

5. Le disposizioni di cui al capo **V-bis** del titolo VIII del libro quarto del codice di procedura civile, **introdotto dall'articolo 24 della presente legge**, si applicano anche qualora il compromesso o la clausola compromissoria siano stati stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, purchè non sia già iniziato il procedimento arbitrale in base alla legge precedente. Si applica in ogni

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo d'iniziativa dei senatori Covi ed altri)

rano le condizioni di cui all'articolo 832 del medesimo codice.

6. Il disposto degli articoli 839 e 840 del codice di procedura civile si applica anche ai lodi pronunciati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge purchè non ne siano stati ancora richiesti il riconoscimento o l'esecuzione a norma della legislazione in vigore anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 26.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione)

caso l'articolo **831-ter** del codice di procedura civile, semprechè ricorrano le condizioni di cui all'articolo **831-bis** del medesimo codice.

6. Il disposto degli articoli **831-nonies** e **831-decies** del codice di procedura civile si applica anche ai lodi pronunciati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, purchè non ne siano stati ancora richiesti il riconoscimento o l'esecuzione a norma della legislazione in vigore anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 28.

(Entrata in vigore)

Identico.

DISEGNO DI LEGGE N. 873D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO NAZIONALE
DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO**Art. 1.**

1. La rubrica e il primo comma dell'articolo 410 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 410. - *Tentativo obbligatorio di conciliazione.* - Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo 409 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti e accordi collettivi deve promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisca mandato, il tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione nella cui circoscrizione si trova l'azienda o una qualsiasi dipendenza alla quale il lavoratore è addetto o era addetto al momento dell'estinzione del rapporto. La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per tutto il tempo di espletamento del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, ogni decadenza».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 410 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 410-bis. - *Termine per l'espletamento del tentativo di conciliazione.* - Il tentativo di conciliazione, anche se nelle forme previste dai contratti e accordi collettivi, deve essere espletato entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta.

Trascorso inutilmente tale termine, il tentativo di conciliazione si considera comunque espletato ai sensi dell'articolo 412-bis».

Art. 3.

1. All'articolo 412 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche al tentativo di conciliazione in sede sindacale».

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 412 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 412-bis. - *Procedibilità della domanda.* - L'espletamento del tentativo di conciliazione costituisce condizione di procedibilità della domanda.

L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto nella memoria difensiva di cui all'articolo 416 e può essere rilevata d'ufficio dal giudice non oltre l'udienza di cui all'articolo 420.

Ove il giudice rilevi la improcedibilità della domanda a norma dei commi primo e secondo, sospende il giudizio e fissa alle parti il termine perentorio di sessanta giorni per la proposizione della richiesta del tentativo di conciliazione.

Trascorso il termine di cui al primo comma dell'articolo 410-bis, il processo può essere riassunto entro i successivi centottanta giorni.

Il mancato preventivo espletamento del tentativo di conciliazione non preclude la concessione dei provvedimenti speciali d'urgenza e di quelli cautelari previsti nel capo III del titolo I del libro IV».

Art. 5.

1. Dopo l'articolo 412-bis del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 412-ter. - *Arbitrato.* - Se il tentativo di conciliazione non riesce o sia comunque decorso il termine previsto nel primo comma dell'articolo 410-bis, le parti possono concordare, anche tramite l'organizzazione sindacale alla quale aderiscono o abbiano conferito mandato, di deferire ad arbitri la risoluzione della controversia, se

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tale facoltà è prevista dai contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro.

Tali contratti e accordi prevedono, anche attraverso il rinvio a contratti e accordi a livello inferiore, la disciplina dell'arbitrato e, in ogni caso, stabiliscono:

a) le modalità della richiesta di devoluzione della controversia al collegio arbitrale e il termine entro il quale l'altra parte può aderirvi;

b) la composizione del collegio arbitrale e la procedura per la nomina del presidente e dei componenti;

c) le forme e i modi di espletamento dell'eventuale istruttoria;

d) il termine entro il quale il collegio deve emettere il lodo, dandone comunicazione alle parti interessate.

L'articolo 429, terzo comma, si applica anche al lodo arbitrale. Salva diversa previsione della contrattazione collettiva si applicano altresì gli articoli 91, primo comma, e 92».

Art. 6.

1. Dopo l'articolo 412-ter del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 412-*quater*. - *Decisione secondo equità*. - Se non è stato convenuto al momento della richiesta dell'arbitrato e della relativa accettazione, le parti, in ogni stato della procedura, possono chiedere che gli arbitri decidano secondo equità nelle controversie relative all'interpretazione ed applicazione dei contratti e accordi collettivi.

Nel caso previsto dal primo comma il lodo non è impugnabile e acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni di cui all'articolo 411, terzo comma».

Art. 7.

1. Dopo l'articolo 412-*quater* del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 412-*quinqüies*. - *Impugnazione del lodo arbitrale*. - Se non ricorre l'ipotesi

prevista nell'articolo 412-*quater*, il lodo arbitrale è impugnabile, per violazione di disposizioni inderogabili di legge e per difetto assoluto di motivazione, con ricorso depositato presso la cancelleria del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo da parte degli arbitri.

Trascorso tale termine o se le parti hanno comunque dichiarato per iscritto di accettare la decisione arbitrale, il lodo acquista efficacia di titolo esecutivo osservate le disposizioni di cui all'articolo 411, terzo comma.

Nel giudizio di impugnazione non sono sindacabili gli accertamenti in fatto e le valutazioni di merito operate dal collegio arbitrale.

Il tribunale decide con sentenza provvisoriamente esecutiva ricorribile in Cassazione».

Art. 8.

1. All'articolo 296 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Quando la decisione di una delle controversie previste nell'articolo 409 dipende dall'interpretazione di una norma di contratto o accordo collettivo e sia in corso di svolgimento, ai sensi di una specifica previsione del predetto contratto o accordo, un'attività delle parti firmatarie dello stesso volta a fornirne un'interpretazione, il giudice, in qualsiasi stato e grado del procedimento, su istanza di parte può sospendere il processo fino all'espletamento dell'attività di interpretazione e comunque per un periodo non superiore a quattro mesi».

Art. 9.

1. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 5 della legge 11 agosto 1973, n. 533, sono abrogati.